

## CICERONE COME E QUANDO

1. — In un precedente articolo, reagendo ad un giudizio altrui che mi era parso eccessivamente brusco, io feci ricorso ai termini piú succinti che mi furono possibili, dichiaratamente astenendomi dal ripetere punto per punto quant'altro avevo precedentemente detto sul piano generale, per esporre i miei « dubbi » (certezze negative no, nessuna) sulla attendibilità che le Dodici tavole abbiano davvero formulate le norme a dir così « pubblicistiche » che talune fonti romane loro attribuiscono<sup>1</sup>. La mia valutazione scettica delle fonti che le palingenesi correnti adducono a supporto della *tab.* IX e del n. 5 della *tab.* XII<sup>2</sup> ha lasciato « perplesso » Bernardo Albanese<sup>3</sup>: il quale, deliberatamente limitando le sue riflessioni a *tab.* IX.1-2 e X.5, ha coniugato le decise critiche formulate riguardo alle mie ipotesi con la cortesia che è propria della sua misura e della sua civiltà<sup>4</sup>.

\* In *Labeo* 36 (1990) 267 ss.

<sup>1</sup> A. GUARINO, *Il dubbio contenuto pubblicistico delle XII tavole*, in *Labeo* 34 (1988) 323 ss. Va da sé che il termine « pubblicistico », sopra tutto se applicato al periodo arcaico, è un termine approssimativo, non meno di quanto lo sia il termine « privatistico ». Il mio riferimento era alle norme spiccatamente relative alla struttura costituzionale dello stato ed alla repressione da parte dello stesso dei così detti « crimina », cioè di quelli che oggi si chiamano usualmente « reati ».

<sup>2</sup> FIRA. 1<sup>2</sup> (1941) 64 s., 73. Su questa palingenesi e sui dubbi che essa suscita rimando a: M. LAURIA, *Ius Romanum* 1.1 (1963) 19 ss. V. anche *infra* nt. 65.

<sup>3</sup> B. ALBANESE, « Privilegia », « maximus comitiatus », « iussum populi » (*XII tab.* 9.1-2, 12.5), in *Labeo* 36 (1990) 19 ss.

<sup>4</sup> Non direi tuttavia con l'ALBANESE (nt. 3) 19 che i punti relativi a *XII tab.* IX.1-2 e XII.5 siano « i soli, del resto, trattati dal Guarino in modo approfondito ». Alle fonti di *tab.* IX.3-5, molto ridotte e vaghe, ho dedicato le p. 333-335, dicendo, nel modo breve (ma non perciò necessariamente superficiale) in cui ho di solito il vezzo di esprimermi, tutto ciò che, almeno a mio parere, vi era la possibilità di dire. Colgo comunque l'occasione per ribadire la mia personale impressione che la *proditio* fosse una delle tante specie dell'antichissima e predecemvirale *perduellio* (da intendersi come attività contraria [« per »] al « duellum », cioè al « bellum », quindi all'*imperium* regio prima e a quello pretorio poi) e che, pertanto, la sua

Dato che giusto in questi tempi ho avuto occasione di procedere ad una nuova edizione, profondamente rielaborata, della mia « storia » del diritto romano<sup>5</sup> e altresì del volume relativo all'« ordinamento giuridico » di Roma<sup>6</sup>, dei rilievi critici dell'Albanese ho tenuto ovviamente adeguato conto, sia pure per accettarli solo parzialmente, in quei due volumi, alla lettura dei quali rimando il lettore. Tuttavia l'Albanese è l'Albanese. La grande fiducia che egli mostra nella piena o semipiena attendibilità non solo di Livio, ma anche e sopra tutto di Cicerone in materia di diritto mi ha indotto, come dire?, a farmi un esame di coscienza ed a chiedermi, in particolare, se non sono stato troppo malevolo, come l'Albanese ha l'aria di ritenere, nei confronti dell'autorevole Cicerone.

Ecco perché in questa mia nota, lasciando da parte Livio (di cui peraltro mi sembra che i più accreditati studiosi condividano tuttora il giudizio del Mommsen, secondo il quale il patavino non ha scritto « un libro di storia nel senso proprio della parola »)<sup>7</sup>, cercherò di riesaminare meglio, con particolare riferimento al presunto testo di *XII tab.* IX.1-2, la questione della credibilità del facondo cavaliere di Arpino<sup>8</sup>. Il quale però, mi duole di doverlo ribadire, deve essere preso, sotto specie di fonte di cognizione del diritto pubblico e privato romano<sup>9</sup>, come un per-

attribuzione alle *XII tabulae* da parte di Marcian. 14 *inst.* D. 48.4.3 sia arbitraria: contro questa tesi, adombrata in GUARINO (nt. 5) n. 42, v. da ultimo (con sole referenze di bibliografia) D. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare* (1989) 14.

<sup>5</sup> A. GUARINO, *Storia del diritto romano*<sup>8</sup> (1990).

<sup>6</sup> A. GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*<sup>5</sup> (1990).

<sup>7</sup> T. MOMMSEN, *Römische Forschungen* 1 (1864) 289 s. Sul punto, da ultimo: G. A. SECK, *Livius: Schriftsteller oder Historiker?*, in *Fs. Burck* (1983) 81 ss. Ivi altre citazioni.

<sup>8</sup> Mi astengo deliberatamente dall'impresa di citare tutta la vastissima bibliografia che potrei citare. Farò eccezione per due generosi 'difensori' di Cicerone: E. CIACERI, *Cicerone e i suoi tempi*<sup>2</sup> (1941); K. KUMANIECKI, *Cicerone e la crisi della repubblica romana* (tr. it. 1972). Per quanto specificamente attiene alla storia letteraria, ricordo una volta per tutte il vecchio ma sempre valido M. SCHANZ, C. HOSIUS, *Geschichte der römischen Literatur* 1<sup>4</sup> (1927, rist. 1966) 400 ss.

<sup>9</sup> Cicerone stesso, del resto, nei suoi momenti migliori non disconosceva di essere informato piuttosto incompletamente e disordinatamente della complessa materia. Comunque, un uomo capace di dire, sia pure a titolo di battuta, qualcosa come « datemi tre giorni di tempo e mi trasformo in un rifinito giureconsulto » (cfr. *pro Mur.* 13.28, 63 a.C.) davvero della professione giuridica aveva un'idea piuttosto riduttiva. Sul punto F. BONA, *L'ideale retorico ciceroniano ed il « ius civile in artem redigere »*, in *SDHI.* 46 (1980) 378, cui la benevolenza nei riguardi di Cicerone non impedisce di affermare che, quando qualche anno dopo (55 a.C., *de orat.*

sonaggio fortemente condizionato dalle varianti contingenze politiche in cui si trovò ad operare, dagli scopi diversi e talvolta insinceri per cui di volta in volta parlò e scrisse, dalla cultura non sempre profonda e accurata di cui si nutrì, dalla fretta con cui troppo spesso si pose a redigere i suoi scritti, dalla esaltazione polemica che non di rado lo trasfigurò<sup>10</sup>, dal sempre più tronfio compiacimento che ebbe in vita di se stesso<sup>11</sup>: deve essere insomma, io ritengo, sempre attentamente « relativizzato », cioè cautamente rapportato alle misure cangianti di un « Cicerone come e quando ».

2. — Per quanto specificamente attiene al problema della conoscenza delle Dodici tavole da parte di Cicerone, mi si consenta di confermare quello che tutti sanno, e cioè che ai tempi di lui e, prima ancora, ai tempi degli annalisti del secondo e primo secolo avanti Cristo da cui dipende Tito Livio, il « testo » delle XII tavole non era conosciuto più di quanto lo fosse, che so, il testo dei presunti *commentaria* di Servio Tullio<sup>12</sup>. Le versioni che se ne avevano a quei tempi, come tutti del resto ammettevano, erano variamente ringiovanite e corrotte<sup>13</sup>: alcune più sicure ed altre meno, alcune correnti sulla bocca di tutti (o meglio, di tutti i pochi Romani sufficientemente acculturati) ed altre meno diffuse, se non addirittura tanto vaghe da essere a molti del tutto sconosciute (o conosciute per sentori approssimativi e diversi). Perciò, quando Cicerone dichiarava nel *de legibus* che lui e i Romani di buona famiglia da fan-

1.45.199) Cicerone si ripromise di dedicarsi alla nobile *interpretatio iuris* nella vecchiaia, « anche in questo disegno peccava di presunzione ».

<sup>10</sup> Duro, ma sostanzialmente esatto il giudizio che di Cicerone ha dato T. MOMMSEN, *Storia di Roma antica* (tr. ital.<sup>2</sup> 1963), definendolo una « banderuola politica » (2.760) e denunciando in lui « una natura di gazzettiere nel peggior senso dell'espressione », per il quale « non v'era ramo in cui, col sussidio di pochi libri, traducendo o compilando, non fosse in grado di raffazzonare uno scritto leggibile » (2.1274 ss.).

<sup>11</sup> Basti la citazione della lettera inviata nel luglio del 46 a C. a L. Papirio Peto (*fam.* 9.18.1), in cui Cicerone, nell'attesa di entrare nelle piene grazie di Cesare (cui ha inviato per salutarlo i suoi amici « cesariani » Dolabella e Irzio), lo ringrazia di avere espresso approvazione per il fatto che egli, standosene a Tuscolo, voglia imitare il tiranno Dionigi, che aprì in esilio una scuola: ... *sic ego, sublati iudiciis, amisso regno forensi, ludum quasi habere coeperim.*

<sup>12</sup> Sui favolosi commentari di Servio in vigore all'atto della fine della monarchia, cfr. Liv. 1.60.4. Sul tema: A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe* (1975) spec. 305 ss.

<sup>13</sup> Sul punto, per tutti: S. BOSCHERINI, *La lingua delle XII Tavole*, in *Società e diritto nell'epoca decemvirale* (1988) 45 ss.

ciulli mandavano a memoria le Dodici tavole<sup>14</sup>, non è che prorompesse in « una falsità » smaccata, in una falsità tale da non potersi « giudicare a cuor leggero »: egli si abbandonava, a mio avviso, con la sua consueta ridondanza di stile, a un 'topos' abbastanza comune (e a me personalmente, non so se anche all'Albanese, non estraneo), quello dell'anziano che loda i « *tempora acta* » in cui si studiava di più. Ad ogni modo, sapeva bene, Cicerone, che, sopra tutto citando una legge decemvirale meno nota in giro, non vi era molto da temere che « sarebbero stati numerosi i lettori che avrebbero squalificato l'autore del (presunto) falso »<sup>15</sup>: primo, perché (era proprio lui a deplorarlo) ormai (ai tempi del *de legibus*) le Dodici tavole « più nessuno le studia(va) »<sup>16</sup>; secondo, perché un testo completo e certo del codice decemvirale (un testo paragonabile, per esempio, a quello del decalogo o del « catechismo » romano) nel secolo di Cicerone molto probabilmente non esisteva affatto.

Che poi, limitandoci sempre a Cicerone, l'aver quasi dato come sicure, in una fase fortemente polemica della sua vita<sup>17</sup>, due disposizioni delle *XII tabulae* che nessuno, o quasi, conosceva alla lettera (ma che, si badi, si adattavano assai bene, come anche oggi si adattano, all'« *intima philosophia* » della gente di rispettabile livello morale)<sup>18</sup>, sarà pur stato (a dirla con parole davvero un po' grosse) « un procedimento sfacciato e disonesto »<sup>19</sup>. Risponde perfettamente, peraltro, alla natura di chi (a tacer d'altro), proprio in quegli anni della sua polemica con Clodio (precisamente, nel 56 a. C.), si rivolgeva allo storico L. Lucecio, pregandolo senza mezzi termini di parlare in lode delle sue gesta anche al di là della loro reale dimensione ed anche a costo di non obbedire alle esigenze elementari di imparzialità della storiografia<sup>20</sup>; e in più, scrivendo in

<sup>14</sup> Cic. *de leg.* 2.23.59 (rivolgendosi ad Attico e citando un versetto delle XII tavole copiato, a suo dire, dalla legislazione di Solone): *Nostis quae sequuntur, discebamus enim pueri XII ut carmen necessarium (rell.)*.

<sup>15</sup> ALBANESE (nt. 3) 23.

<sup>16</sup> Il seguito del passo trascritto *retro* (nt. 14) è: *quas iam nemo discit*.

<sup>17</sup> V. *infra* n. 3.

<sup>18</sup> Cic. *de leg.* 1.5.17 (con parole poste in bocca ad Attico ed a lui rivolte): *Non ergo a praetoris edicto, ut plerique nunc, neque a duodecim tabulis, ut superiores, sed penitus ex intima philosophia hauriendam iuris disciplinam putas*.

<sup>19</sup> ALBANESE (nt. 3) 21.

<sup>20</sup> Cic. *ad fam.* 5.12.2-3 (con riferimento alla storia degli anni 90-81 scritta da Lucecio): *... itaque te plane etiam atque rogo ut et ornas ea vehementius etiam quam fortasse sentis, et in eo leges historiae negligas gratiamque illam, de qua suavissime quodam in prooemio scripsisti, ... eam, si me tibi vehementius commen-*

